REGOLAMENTO (CEE) N. 413/76 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1976

che riduce i periodi durante i quali alcuni prodotti cerealicoli possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1957/69 della Commissione, del 30 settembre 1969, relativo alle modalità complementari d'applicazione concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (3), determinano i periodi durante i quali i prodotti possono essere sottoposti ai regimi istituiti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69 del Consiglio, del 4 marzo 1969, che stabilisce le norme generali complementari concernenti la concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici, esportati allo stato naturale e sotto forma di talune merci non comprese nell'allegato II del trattato (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72 (5); che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1957/69, tali periodi possono essere ridotti, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti o delle merci, allo scopo di evitare difficoltà sui mercati;

considerando che l'esperienza dimostra che i periodi attualmente applicabili possono provocare difficoltà per i prodotti cerealicoli di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune; che occorre quindi ridurre tali periodi per detti prodotti, facendoli corrispondere alla parte della durata di validità dei titoli d'esportazione non ancora trascorsa alla data di assoggettamento ad uno dei regimi istituiti dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 3, ultimo capoverso, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1957/69 non si applica ai prodotti, di cui alle voci 11.01 A e 10.03 della tariffa doganale comune, che sono da trasformare in prodotti della voce 11.07 della tariffa doganale comune.

Tuttavia, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a) del predetto regolamento provochi per i prodotti di cui al precedente comma, l'assoggettamento al regime di controllo doganale per un periodo inferiore ad un mese, tale periodo viene portato ad un mese.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1957/69 il periodo di cui al predetto paragrafo deve corrispondere, per i prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune, alla parte della durata di validità del titolo d'esportazione non ancora trascorsa alla data di assoggettamento al controllo doganale in causa quando questa parte è inferiore a sei mesi.

2. Qualora l'applicazione del precedente paragrafo dia luogo all'assoggettamento per un periodo inferiore ad un mese al regime doganale in causa, tale periodo è portato ad un mese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, esso non si applica ai prodotti assoggettati, prima della sua entrata in vigore, ad uno dei regimi di pagamento anticipato della restituzione, istituiti dal regolamento (CEE) n. 441/69.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 250 del 4. 10. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 130 del 7. 6. 1972, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione